

STATUTO

CHOCO ICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTROCELO FR VIA CASILINA
KM 124 SNC

Numero REA: FR - 195309

Codice fiscale: 03032890604

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-09-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL REP.4443 RACC. 3456

S T A T U T O

DENOMINAZIONE

Articolo 1 - E' costituita la società **"CHOCO ICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

SEDE

ARTICOLO 2 - La Società ha sede nel Comune di Castrocielo (FR), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato.

DURATA

ARTICOLO 3 - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata da delibera a norma di legge.

ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 4 - La Cooperativa, senza finalità di lucro, e con spirito mutualistico, ha per oggetto lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, nella definizione data a questi ultimi dall'art. 4 Legge 381/1991.

La società ha per oggetto la gestione di bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, paninoteche e attività in genere nel campo della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La società inoltre potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale ed assumere sia direttamente sia indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La Cooperativa potrà richiedere aiuti, premi, agevolazioni e contributi ad Enti ed organismi locali, regionali, nazionali e comunitari per il finanziamento e/o lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

La società può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, così e tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività: compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie, mobiliari ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari; aprire conti correnti anche allo scoperto, stipulare mutui con istituti di credito autorizzati; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati ed enti pubblici; chiedere e rilasciare fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; dare adesione e partecipazione ad enti e di organismi economici, consortili e collettivi diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, il tutto in via subordinata e non prevalente, con espressa esclusione di quelle disciplinate dalle Leggi 2 gennaio 1991 n.ro 1 e 5 luglio 1991 n.ro 197 e non nei confronti del pubblico.

SOCI

ARTICOLO 5 - Il numero dei soci e' illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali e' limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Inoltre, possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

ARTICOLO 6 - Possono essere soci tutte le persone di ambo i sessi, di cittadinanza italiana, che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudini e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono diventare soci coloro che esercitano in nome proprio imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa.

ARTICOLO 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- d) versamento dell'eventuale sovrapprezzo;
- e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ARTICOLO 8 - Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo Amministrativo, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 16. In tal caso, l'aspirante socio può chiedere che sulla sua domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci a norma dell'Art. 2528 c.c.

Il nuovo ammesso potrebbe versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma a titolo di sovrapprezzo da determinarsi dagli amministratori, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 9 - I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dall'Organo Amministrativo;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dall'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 10 - In virtù del non perseguimento di utili, si valuterà ai sensi della vigente normativa, della dazione ai soci lavoratori, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

ARTICOLO 11 - Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori può essere determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

ARTICOLO 12 - Al socio è fatto divieto di cedere la sua quota di parteci-

pazione ai sensi del VI comma dell'art. 2530 c.c.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo. La quota di partecipazione è nominativa e non può essere sottoposta a pegno o vincoli volentieri.

DIRITTO DI RECESSO

ARTICOLO 13 - Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi a sensi di Legge.

ESCLUSIONE

ARTICOLO 14 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 c.c., può dall'Organo Amministrativo essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti.
- d) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.
- e) che non sia in regola con il versamento della quota.

Nei casi indicati nelle lettere c) e d) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

L'esclusione determina la risoluzione dei rapporti mutualistici in corso.

ARTICOLO 15 - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avrà diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle quote, nonchè dell'eventua-

le sovrapprezzo versato se non utilizzato per aumento gratuito del capitale

sociale, oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla chiusura del detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva indivisibile.

Le quote sociali sono sempre nominative. Le quote sociali possono essere cedute, previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, fatto salvo in caso di diniego del diritto del socio cooperatore di recedere dalla cooperativa.

ARTICOLO 16 - Le deliberazioni prese dall'Organo Amministrativo a norma degli artt. 8, 9 e 13 del presente statuto, devono essere comunicate per iscritto all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale di cui all'art. 32 del presente Statuto.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio Arbitrale.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 17 - Il patrimonio della società cooperativa e' costituito:

a) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di ciascuna non inferiore ne' superiore ai limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge;

b) dalle riserve indivisibili;

d) dagli eventuali accantonamenti costituiti a copertura di particolare rischi o in previsione di oneri futuri;

e) da ogni altro cespite patrimoniale che pervenga a qualunque titolo alla Cooperativa;

Per le obbligazioni sociali risponde la Società cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sottoscritte.

ARTICOLO 18 - E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci sia durante la vita della Cooperativa sia al suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16.12.1977 N. 904 e successive disposizioni attuative e modificative.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

ARTICOLO 19 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio osservando le disposizioni di legge.

ARTICOLO 20 - Almeno il 30% (trenta per cento) dell'utile deve essere destinato alla riserva legale indivisibile anche ai sensi della legge 904/77 art. 12;

il 3% (tre per cento) dell'utile dovrà obbligatoriamente essere destinato ad un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, istituito ai sensi della legge 31.3.1992 n. 59 artt. 11 e 12;

un dividendo ai soci in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

la quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non utilizzata per la rivalutazione delle quote, o assegnata ad altre riserve o fondi, o di-

tribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici.

RISTORNI

Articolo 21 - Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni, la società potrà deliberare in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 22 - Sono Organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'organo di controllo.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 23 - L'Assemblea viene convocata, ai sensi di legge, almeno una volta all'anno entro il termine stabilito dallo statuto, o comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E', tuttavia, possibile un termine maggiore, non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari relative alla struttura ed all'oggetto della società stessa; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 c.c. le ragioni di tale dilazione.

ARTICOLO 24 - L'organo Amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dall'organo di controllo.

La convocazione dell'assemblea sarà fatta a mezzo di comunicazione scritta da spedirsi ai soci a mezzo lettera raccomandata A/R, anche a mano, fax, telegramma, o a mezzo di avviso da affiggersi nei locali della Cooperativa; in ogni caso almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Tale avviso dovrà contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo della riunione che può essere diversa da quella della sede sociale, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

La data della seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo quella fissata per la prima.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando all'assemblea essa partecipa l'intero Capitale Sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione

dell'argomento.

ARTICOLO 25 - L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto e sulla fusione della Società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, valgono le stesse maggioranze.

In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto a recedere dalla società. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data del deposito presso il Registro delle Imprese.

ARTICOLO 26 - Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno sei mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta, di cui all'art. 8 del presente statuto.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali, comprese quelle del Presidente e del Vice Presidente, saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente al-

l'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.

Ciascun socio, non amministratore, può rappresentare al massimo altri cinque soci.

ARTICOLO 27 – L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei voti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 28 - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

Se la delega viene conferita per singola assemblea ha effetto anche per al seconda convocazione.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 29 - La società è amministrata, a seconda di quanto deliberato dall' Assemblea, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabili cui potrà essere affidata sia congiuntamente che disgiuntamente l'Amministrazione della Società stessa.

La nomina degli Amministratori spetta all'assemblea dei Soci.

Essi possono essere scelti anche tra non soci, durano in carica per il periodo anche illimitato (salvo dimissioni o revoca) di volta in volta stabilito dalla Assemblea dei Soci al momento ed all'atto della nomina e sono rieleggibili.

ARTICOLO 30 – All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale da determinare alla chiusura dell'esercizio. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Potrà essere altresì attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 31 - Il Consiglio di Amministrazione, qualora sia istituito, si riunisce tutte le volte che il Presidente lo convoca.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione saranno tenute nel luogo designato nell'Avviso di convocazione, da inviarsi con lettera raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta stessa, ovvero, in caso di urgenza, con telegramma almeno due giorni prima.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina; in conformità a quanto disposto dall'art. 2475 del C.C.

Ove a ciò non abbia provveduto la assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente.

COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 32 - L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura-

zione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti i poteri di amministrazione, in occasione della nomina potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 33 - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione la rappresentanza della società spetterà a tutti i componenti del consiglio di amministrazione, in via disgiunta tra loro.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 34 - Quale organo di controllo l'Assemblea dei Soci potrà eventualmente nominare, alternativamente:

- un organo di controllo;
- un revisore legale dei conti.

Organo di controllo

La composizione dell'organo di controllo può essere anche monocratica.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c. .

Resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il

sindaco viene rinominato.

L'organo di controllo è rieleggibile.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dagli amministratori all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. Nel caso in cui la nomina di tale organo sia obbligatoria ai sensi di legge, esso svolgerà inoltre il controllo contabile.

In alternativa a tale organo il controllo contabile della società può essere esercitato da un

Revisore legale dei conti

iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il corrispettivo del revisore è determinato dagli amministratori all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ..

REQUISITI MUTUALISTICI - MUTUALITA' PREVALENTE

Articolo 35 - Non possono essere distribuiti ai soci dividendi in misura superiore all'interesse minimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

La cooperativa non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite previsto per i dividendi.

La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari partecipativi e/o non partecipativi.

La Cooperativa potrà raccogliere risparmio presso i propri soci ai quali potrà essere riconosciuto un tasso massimo di interesse non maggiore a due punti rispetto al tasso di interesse massimo dei buoni postali fruttiferi.

Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ad un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31.1.1992 n. 59 artt. 11 e 12.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 36 - In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

ARTICOLO 37 – Per meglio disciplinare il funzionamento intero e soprattutto per regolamentare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze

ze previste.

ARTICOLO 38 - Per tutto quanto non e' regolato dallo Statuto e dall'atto costitutivo, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità prevalente.

F.to: Fulvio Tedesco; Pellegrini Renato; Marinelli Roberto; Federico Labate Notaio (sigillo)

12 di 12